

dubitare della validità di siffatta pattuizione;

"d) può, inoltre, dubitarsi dell'efficacia (o dell'opponibilità) di detto contratto (nei confronti dei creditori concordatari e, quindi, del liquidatore giudiziale), poiché: a') ad esso è intervenuto il prof. avv. Stefano D'Ercole «nella sua qualità di commissario governativo e legale rappresentante della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari società cooperativa a responsabilità limitata», senza che si sia in alcuna parte del rogito precisato che detta società ha preso parte all'atto in qualità di liquidatore dei beni ceduti ai creditori col concordato (in tale qualità la Federconsorzi è stata, invece, espressamente autorizzata alla stipulazione dal tribunale coi decreti collegiali del 23/26.3.1993 e del 20.7.1993); b') col detto contratto la Federconsorzi si è obbligata in proprio e non già nella qualità di liquidatore dei beni ceduti ai creditori col concordato («la "Federconsorzi" trasferirà ...»), mentre legittimato, in via esclusiva, a disporre dei predetti beni ceduti, a seguito e per effetto della sentenza di omologazione del concordato, deve ritenersi il liquidatore giudiziale, nominato dal tribunale ex art. 182 l. fall., e non già il debitore concordatario;

"e) suscita ulteriore perplessità il fatto che la somma dei prezzi pattuiti nei contratti definitivi di trasferimento di singoli cespiti, finora stipulati in esecuzione dell'«atto quadro», ha già raggiunto (o